

La seduta comincia alle 9,05.

ALBERTA DE SIMONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

PRESIDENTE. Comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* ai resoconti della seduta odierna.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni (ore 9,10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

(Archiviazioni disposte a Modena in processi per fittizie assunzioni di funzionari PCI-PDS)

PRESIDENTE. Cominciamo con l'interpellanza Giovanardi n. 2-00161 (*vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 1*).

L'onorevole Giovanardi ha facoltà di illustrarla.

CARLO GIOVANARDI. Signor Presidente, le due interpellanze all'ordine del giorno da me presentate hanno la stessa logica, quella di sapere se nel nostro paese la giustizia sia uguale per tutti o se invece vengono usati due pesi e due misure.

Con una delle due interpellanze chiediamo una risposta al Ministero di grazia e giustizia in relazione ai noti fatti milanesi riguardanti il giudice Crivelli, in relazione al procedimento disciplinare ini-

ziato dal ministro della giustizia in ordine ad una decisione del tribunale in questione. L'altra interpellanza riguarda un fenomeno sorprendente.

Poiché la legge prevedeva che i funzionari di partito non potessero godere di agevolazioni particolari rispetto ai lavoratori dipendenti, cioè il raddoppio dell'indennità di carica (ponendo in tal modo a carico dell'INPS, quindi dell'amministrazione pubblica e non del datore di lavoro, il mantenimento del posto di lavoro; quando cioè un lavoratore dipendente veniva eletto ad una carica pubblica poteva godere di questo beneficio, fatta eccezione per i funzionari di partito), sul territorio nazionale si è verificato uno strano fatto. Alcuni amministratori sono stati condannati con sentenza passata in giudicato perché avevano simulato un rapporto di lavoro per poter godere di questo beneficio; in altri casi per la stessa identica fattispecie vi è stata l'archiviazione e in altri ancora l'assoluzione per insufficienza di prove.

In sostanza, il quadro che abbiamo di fronte è di cinque rinvii a giudizio, tre assoluzioni, due condanne e 21 archiviazioni. Inoltre, a quanto mi risulta, sono in corso procedimenti a Siracusa, Vercelli, Ascoli Piceno, Savona, Trento, Treviso, Arezzo, Avellino e presso altre procure perché, come è noto, l'allora partito comunista aveva utilizzato in maniera massiccia il meccanismo delle assunzioni fittizie, facendo apparire come lavoratori dipendenti funzionari di partito che da quel momento ottenevano i benefici di legge pur non essendovi i presupposti. Si tratta di decine e decine di miliardi scaricati sulla collettività.

A Vercelli il sindaco socialista è stato condannato dalla Cassazione con sentenza passata in giudicato a 18 mesi di carcere per questo comportamento, mentre a Modena il GIP ha archiviato il procedimento affermando che era lodevole che un partito politico si preoccupasse di far apparire i propri funzionari come veri lavoratori. La gente infatti vedeva male i funzionari di partito che avevano la carica di sindaco o di assessore. In occasione di una precedente risposta del Governo, il ministro o il sottosegretario sono entrati nel merito di tale archiviazione affermando che ne condividevano i contenuti. È la prima volta che in quest'aula si è entrati nel merito dei contenuti di una sentenza apprezzandola o in qualche modo criticandola; il ministro aveva detto che non lo avrebbe mai fatto, ma in quella occasione lo ha fatto.

Ho riportato nella mia interpellanza questi dati perché, se il ministro apprezza le motivazioni dell'archiviazione, deve spiegarmi come può invece giustificare le condanne della Cassazione in relazione alla stessa fattispecie, condanne oltre tutto irrogate sulla base di una legge che proibisce comportamenti di questo tipo. Siamo quindi palesemente di fronte a due pesi e due misure. Attendo di sapere dal Ministero che cosa intenda fare rispetto ad un fenomeno che non è nato spontaneamente, ma dal fatto che l'INPS ha denunciato alle procure decine e decine di casi *contra legem*. L'iniziativa non è quindi partita da un privato, ma dall'INPS che ha rilevato questi illeciti penali; parliamo infatti di somme ingentissime che con questo marchingegno sono state poste a carico dei cittadini anziché del partito. Questa è la materia dell'interpellanza ed attendo dal Governo una risposta soddisfacente.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

ANTONINO MIRONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Come l'onorevole Giovanardi ha illustrato con la sua inter-

pellanza, si chiede di rivedere la valutazione e le risposte già espresse per la sua precedente interpellanza n. 2-00021 in ordine a provvedimenti di archiviazione emessi da magistrati di Modena in tema di ipotizzata assunzione fittizia di funzionari del PCI-PDS a Modena al solo scopo di raddoppiare l'indennità di carica dei pubblici amministratori.

La richiesta viene fondata sull'emissione, da parte di autorità giudiziarie diverse (pretura di Vercelli e pretura di Pesaro) di provvedimenti giurisdizionali adottati in procedimenti pure aventi ad oggetto analoghe vicende. Premetto, sulla base della risposta all'ulteriore interpellanza dell'onorevole Giovanardi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la legge n. 816 del 1985, che escludeva i dipendenti dei partiti politici dal godimento di determinati benefici, è stata successivamente, anche sulla base di autorevoli pareri, interpretata autenticamente da una norma della legge 19 marzo 1993, n. 98, che ha stabilito l'applicabilità della legge n. 816 a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, senza esclusione alcuna e quindi anche ai dipendenti dei partiti, dei sindacati e delle organizzazioni politiche. A seguito di questa legge l'INPS ha emanato una circolare di disposizioni attuative, prevedendo che per i dipendenti dei partiti politici eletti in cariche per le quali la legge prevedeva il raddoppio delle indennità il versamento dei contributi previdenziali venisse assunto dalle amministrazioni locali presso le quali i singoli amministratori espletavano il proprio mandato elettivo, in sostituzione dell'accredito figurativo del quale fruivano in precedenza ai sensi della legge n. 300.

Relativamente ai casi citati dall'interpellante risulta a questo Ministero, sulla base dei dati acquisiti, che la sentenza del pretore di Vercelli del 22 giugno 1993, confermata prima in appello e poi in Cassazione, è relativa a fattispecie in cui il sindaco Bodo, tratto a giudizio per il reato di cui agli articoli 110 e 640, n. 2 del codice penale in concorso con altro soggetto (tale Costa, amministratore dele-

gato di una società immobiliare), fittiziamente instauravano durante il mandato elettorale, partendo da uno stato di progressiva disoccupazione, un rapporto lavorativo tra il Bodo stesso e la società del Costa, altrettanto fittiziamente facendo figurare il versamento di uno stipendio mensile, ottenendo in tale maniera che il comune di Vercelli versasse al Bodo — quale sindaco lavoratore dipendente — l'indennità di mandato in misura raddoppiata, nonché che lo stesso comune si accollasse, come previsto dalla citata legge n. 816 del 1985, l'obbligo previdenziale del versamento all'INPS dei contributi assistenziali.

La sentenza, come affermato dalla Corte di cassazione, presenta in ordine alla valutazione del carattere fittizio del rapporto di lavoro instaurato — cito testualmente — « una motivazione esaustiva, corretta ed immune da vizi logico-giuridici », avendo « posto in evidenza una serie di elementi gravi, univoci e concordanti, che dimostrano come il rapporto di lavoro (...) era del tutto fittizio e preconstituito all'unico fine di far conseguire al Bodo i vantaggi economici di cui al capo di imputazione ».

Inoltre, la sentenza emessa dal pretore di Pesaro in data 11 luglio 1996 è anch'essa attinente a fattispecie concorsuale; vede coinvolti il signor Giovannelli — già assessore e successivamente sindaco di Pesaro — e due rappresentanti legali di società privata rinviati a giudizio per la stessa fattispecie ex articoli 110 e 640 del codice penale. Il Giovannelli si licenziò dall'incarico precedentemente occupato di funzionario del partito PDS per instaurare un rapporto di lavoro con la cooperativa gestita dai coimputati e per poi entrare in aspettativa elettorale dopo due mesi e mezzo di prestazione lavorativa.

Il pretore, nell'affermare la responsabilità penale degli imputati, aveva argomentato sulla simulazione del contratto di lavoro, pur rilevando che per dottrina e giurisprudenza di diritto privato, in presenza di affermazioni concordi delle parti e in assenza di riscontri obiettivi, non è possibile affermare la simulazione asso-

luta di un rapporto di lavoro, che è basato sulla mera volontà dell'instaurazione delle parti e nella sua dichiarazione causale riguarda la funzione del negozio; dal punto di vista dogmatico, una cosa è parlare della inesecuzione del contratto ed un'altra dedurne la simulazione.

La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 6 ottobre 1997, ha ritenuto che, sulla base delle risultanze processuali e delle considerazioni già fatte proprie dal pretore, fosse possibile nel caso di specie ritenere « vero il rapporto di lavoro » e che pertanto non potesse essere ipotizzato il reato di truffa, disponendo di conseguenza la riforma di detta sentenza e l'assoluzione degli imputati « perché il fatto non sussiste ».

La risposta alla precedente interpellanza proposta dall'onorevole Giovanardi dava atto che « i giudici di Modena, sulla base di atti e documenti, hanno escluso che il rapporto di lavoro tra gli ex funzionari di partito e le varie società cooperative fosse fittizio... ».

CARLO GIOVANARDI. Come hanno escluso? Hanno confermato! No, guardi che è il contrario!

ANTONIO MIRONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. ...Su tale assunto hanno del pari escluso la sussistenza del reato, che ha come presupposto proprio la simulazione del rapporto di lavoro ». Nei casi di specie, il collocamento in aspettativa degli indagati risulta contestuale al collocamento in aspettativa per motivi elettorali.

I decreti di archiviazione emessi sono risultati sul punto ampiamente motivati, né è emerso da attento esame globale, che non enuclei singole frasi estrapolandole dal loro contesto logico, che dette motivazioni fossero dettate da apprezzamenti politici e non già da valutazioni tecnico-giuridiche.

L'apprezzamento riportato dall'onorevole Giovanardi, per cui il comportamento del partito in questione in questo caso viene definito, con indubbio eccesso di partecipazione da parte dell'organo giudi-

cante, « lodevole », va correttamente riferito alle ragioni di opportunità politica che « sconsigliavano di mantenere alle dipendenze dell'apparato gli eletti in cariche pubbliche ». In tale accezione non appare come applicabile alla situazione di fatto, ma alla prospettazione dell'opportunità che gli eletti — quindi, a prescindere dallo specifico partito di provenienza — recidano il legame con il partito di provenienza stesso nel momento in cui sono stati prescelti per l'esplicazione di funzioni pubbliche.

Sul fatto specifico del carattere dell'assunzione i GIP di Modena affermano rispettivamente (cito testualmente): « Gli elementi acquisiti (archiviazione Caruso) fornivano dati solidi e concreti per ritenere che le parti avessero realmente voluto stipulare un contratto di lavoro subordinato privato, produttivo di reciproche obbligazioni »; « l'assunzione degli indagati non assume nessun connotato fittizio » (questo si riferisce all'archiviazione Materazzo).

In particolare, l'articolato provvedimento del GIP Caruso fa presente che la stessa legge n. 816 del 1985, all'articolo 2, secondo comma, prevede che: « Il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova », deducendone la possibilità, prevista e consentita dalla legge, che assunzione ed aspettativa siano contestuali.

CARLO GIOVANARDI. Mamma mia !

ANTONIO MIRONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Infine, alla stregua della legge n. 68 del 1993, il GIP ritiene che anche in caso di prova della simulazione del rapporto di lavoro il reato di truffa non sarebbe più configurabile per carenza dell'elemento materiale dell'ingiusto profitto, essendo stata sancita di diritto l'assimilazione delle posizioni di lavoratore dipendente da partito politico a quella di lavoratore dipendente *tout court*, per cui a carico del comune di Modena sarebbe comunque stato posto il paga-

mento raddoppiato dell'indennità di mandato ed il versamento degli oneri contributivi INPS.

Osservo quindi riassuntivamente che i dati processuali, che pure afferiscono a vicende diverse, sembrano consentire la ricostruzione della fattispecie nel senso che solamente dove il rapporto di lavoro è stato ritenuto — con giudizio non sindacabile nel merito, se non con i mezzi messi a disposizione dall'ordinamento — effettivamente esistente e non simulato è stata affermata la non sussistenza del reato.

Non è comunque suscettibile di apprezzamento da parte di questo Ministero il merito dei provvedimenti in questione, né autonomamente considerati né — per quanto precedentemente esposto — in confronto tra loro.

Sulla base dell'esame dei provvedimenti richiamati, questo Ministero ha già ritenuto che non emergessero « elementi di responsabilità disciplinare a carico di alcun magistrato ». L'apertura di procedimento per accertare eventuali responsabilità disciplinari da parte dei magistrati rappresenta infatti il confine di intervento da parte del Ministero, che non può per altro verso sindacare il merito dei provvedimenti legittimamente adottati dall'autorità giudiziaria; né sono emerse nei casi presi in considerazione violazioni macroscopiche di legge, ovvero strumentalizzazioni dei procedimenti a fini diversi da quelli di giustizia.

La possibile diversità delle valutazioni giuridiche, vera od apparente che sia, è connaturata all'ordinamento vigente e solo quando si pone in dubbio la correttezza dell'operato dei magistrati è consentito l'intervento da parte del ministro, non già per modificare il corso del procedimento — atteggiamento questo che rappresenterebbe un'impropria interferenza con i compiti demandati all'autorità giudiziaria — bensì per provvedere a sanzionare in via disciplinare coloro che non si siano attenuti ai doveri istituzionali di correttezza, laboriosità ed efficienza nella gestione dei compiti loro assegnati dall'ordinamento.

È forse il caso di ricordare che l'ordinamento prevede allo stato una sola forma di riapertura di indagini conclusasi con provvedimento di archiviazione, e cioè quella di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, fondata sull'esigenza di nuove investigazioni, che peraltro non possono pacificamente consistere, per tutela dei sottoposti ad indagine, in una mera rivalutazione giuridica dei fatti già esaminati, ma debbono investire fatti ulteriori suscettibili di valutazione ai fini penali, eventualmente emersi sulla stessa vicenda storica.

Si rappresenta che, in merito alla mancata previsione nell'ordinamento vigente di poteri di controllo e/o di impugnazione dei provvedimenti di archiviazione emanati dal GIP, è stato demandato lo studio dell'argomento alla commissione per le modifiche al codice di procedura penale, che si è pronunciata nel senso di una sostanziale conferma della correttezza e della rispondenza ai criteri informativi della legislazione vigente di tale assetto normativo.

Nei casi in esame dunque nessun rimedio ordinamentale è previsto per soddisfare l'esigenza di una mera rivalutazione in punto di diritto delle emergenze processuali, che hanno subito il vaglio conforme del pubblico ministero, che ha avanzato la richiesta di archiviazione, e del GIP che ne ha sancito la correttezza dal punto di vista logico-giuridico.

Ne consegue che dal punto di vista tecnico e valutativo di competenza, il ministero non può fare altro che ribadire il giudizio precedentemente espresso, non risultando neanche da un ulteriore esame approfondito dei provvedimenti una loro abnormità giuridica o profili di possibile intervento disciplinare nei confronti dei magistrati interessati, e non potendosi inferire ulteriori elementi valutativi dall'esistenza di provvedimenti giurisdizionali diversi emessi in relazione a situazioni di fatto ritenute diversamente qualificabili dall'autorità giudiziaria competente.

PRESIDENTE. L'onorevole Giovanardi ha facoltà di replicare per la sua interpellanza n. 2-00161.

CARLO GIOVANARDI. Signor Presidente, ancora una volta una risposta di questo tipo mi mette nel dilemma se questa vergognosa risposta sia stata scritta da analfabeti o se sia stata scritta in malafede.

Mi meraviglio che un sottosegretario venga qui a raccontarci bugie così macroscopiche. Ci ha detto nello stesso tempo che è giusta e opportuna una sentenza che dà diciotto mesi di condanna per una fattispecie e che è giusta e corretta un'archiviazione che per la stessa fattispecie assolve.

Quanto ha detto il sottosegretario è assolutamente falso. Forse il sottosegretario non lo sa, ma con decreto legislativo è stato riconfermato nel 1995 (parlo del decreto legislativo del 16 settembre 1996 n. 564) che il lavoro esiste se «abbia decorrenza successiva al decorso del periodo di prova e comunque non prima del decorso di sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro». In altri termini il rapporto di lavoro deve essere vero e non un rapporto di lavoro falso!

Il sindaco Bodo è stato condannato — lo ha detto il sottosegretario — perché è stato dimostrato che il rapporto era fittizio, non aveva mai lavorato; il rapporto era stato «costruito» solo per ottenerne benefici.

Nel caso di Modena il rapporto di lavoro è durato un secondo, perché sindaco in carica e assessore in carica si sono tutti fatti assumere — in cinque o in sei — alle 8 del mattino da una struttura cooperativa e alle 8 e 30 secondi erano in aspettativa. Qual è il rapporto di lavoro? Dove hanno lavorato? Di cosa sta parlando il sottosegretario? Quali dati gli hanno fornito?

Torno al problema iniziale. Non è possibile che qui mi si venga a raccontare che se un sindaco non è del PCI deve essere condannato, mentre se un sindaco è del partito comunista deve avere l'archiviazione sulla base di quei dati falsi di

cui si è parlato. Nell'archiviazione di Modena è detto chiaramente che il rapporto di lavoro è durato un secondo! Dunque era fittizio. In tutti i procedimenti in corso (e ce ne sono altre decine) vi è stata l'assoluzione, perché non è stato dimostrato. Vedi l'appello di Pesaro! Vi è stata la condanna in primo grado e poi l'assoluzione in appello, perché si è detto che non vi erano, le prove che quello fosse un rapporto di lavoro simulato: probabilmente vi era un rapporto di lavoro in corso e quindi si poteva accedere a questo tipo di beneficio.

Nel caso di Modena, come in altre decine di casi, c'è stato il vanto pubblico che non esisteva rapporto di lavoro e che il meccanismo era stato costruito solo per raddoppiare l'indennità e far pagare alla collettività e non al partito i contributi dell'INPS, sgravando il PCI per decine e decine di miliardi che ha pagato la collettività.

Se tale comportamento è giusto in questo caso, è giusto anche in tutti gli altri casi; se è ingiusto, lo sarà anche in tutti gli altri casi. Invece il Governo ci ha spiegato che è giusta la condanna di Bodo e di altri, perché se un sindaco, senza un partito alle spalle, simula in modo artigianale un rapporto di lavoro deve essere condannato, mentre se questa cosa viene fatta in maniera sistematica da un partito che piazza in questo modo decine e decine di funzionari con rapporti di lavoro simulati, il reato non esiste. Ma si rende conto di che cosa mi ha detto, signor sottosegretario? Si rende conto delle bugie contenute nella risposta che le hanno preparato?

È chiaro che la vicenda non si chiude qui, perché non è accettabile che in uno Stato di diritto si sostenga che una identica fattispecie comporta condanna o assoluzione a seconda dell'appartenenza politica. Potrei accettare questa risposta se fossero stati tutti assolti, se i giudici avessero sostenuto per Bodo e per gli altri amministratori che un rapporto di lavoro simulato ai fini di ottenere un beneficio per chi fa il sindaco o l'amministratore regge perché, pur essendo simulato, pur

non avendo lavorato effettivamente, esso era propedeutico ad ottenere un beneficio. Tuttavia, poiché lei mi ha detto che hanno fatto bene i giudici della Cassazione a condannare Bodo, mi deve spiegare come si possa sostenere che il GIP di Modena avrebbe ben operato archiviando il caso. Infatti, non solo si è sancito il principio secondo il quale si può creare un rapporto di lavoro simulato, ma si è addirittura fatto un comizio politico, perché si è reputato lodevole che il partito si sia adoperato al fine di trovare il modo, attraverso una cooperativa amica, di procedere alle assunzioni fittizie. Tutto ciò sarebbe stato fatto per far contenta la gente, che vede male i funzionari di partito che ricoprono la carica di sindaco e di assessore e che invece li avrebbe considerati dei lavoratori proprio grazie alla falsa l'assunzione. È il ministro che mi viene a dire questo?

Non ho parole in proposito. Tornerò sull'argomento ed anche sulla questione del monitoraggio perché ci sono decine e decine di procedimenti in corso in materia. Una situazione del genere è inammissibile per il passato e per il futuro, a meno che non ci si trovi in un regime. Ci si venga allora a dire esplicitamente che con la copertura del ministro della giustizia e del Ministero, a seconda dell'appartenenza politica dell'amministratore, se questi è di sinistra, viene assolto, se non lo è, viene condannato. Mi si venga a dire esplicitamente che oramai il principio è questo sulla base della stessa fattispecie ed allora non dico che me ne farò una ragione, ma avrò chiaro il tipo di impostazione e di regime che in maniera vergognosa il ministro della giustizia o chi lo rappresenta illustra in quest'aula.

(Azione disciplinare nei confronti dei magistrati nel caso Crivelli)

PRESIDENTE. Passiamo alla interpellanza Giovanardi n. 2-00723 (vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 2).

L'onorevole Giovanardi ha facoltà di illustrarla.

CARLO GIOVANARDI. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

ANTONIO MIRONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, prima di rispondere sul quesito specifico devo ricordare che, al fine di dare risposta all'interrogazione del senatore Valentino n. 3-00346, erano state acquisite informazioni presso l'autorità giudiziaria da cui era risultato che, sul ricorso del procuratore generale presso la Corte di appello di Milano avverso l'ordinanza pronunciata il 27 ottobre 1996 dalla Corte di appello di Milano nel procedimento di ricusazione del dottor Carlo Crivelli, presidente di sezione del tribunale di Milano, assegnato alla VI sezione penale della Suprema Corte, era stato dichiarato il non luogo a provvedere per intervenuta caducazione *ex tunc* del procedimento di ricusazione, attesa la sopravvenuta astensione del dottor Crivelli, autorizzata dal presidente del tribunale di Milano.

Essendo definito il procedimento sulla ricusazione, il ministro ha deciso di promuovere l'azione disciplinare nei confronti del dottor Aldo Crivelli, ritenendo che il comportamento tenuto con le dichiarazioni rese nel corso di informali colloqui con il rappresentante del pubblico ministero a udienza conclusa e casualmente intercettato con gli apparecchi di videoregistrazione utilizzati per l'udienza, idoneo in astratto ad essere interpretato come manifestazione di contiguità e/o di una maggiore considerazione delle ragioni del rappresentante dell'accusa, appariva aver offuscato l'immagine di imparzialità e la correttezza che ogni magistrato deve mantenere nell'esercizio delle sue funzioni.

Ciò premesso, si conferma che il ministro di grazia e giustizia ha promosso l'azione disciplinare nei confronti di tutti e tre componenti del collegio della quinta sezione penale della Corte d'appello di

Milano che sottoscrissero l'ordinanza del 28 ottobre 1996 sulla dichiarazione di ricusazione presentata dai difensori degli imputati Silvio Berlusconi e altri nei confronti del dottor Carlo Crivelli, per violazione dei doveri di correttezza o di riserbo nell'esercizio delle loro funzioni, con conseguente nocimento dell'ordine giudiziario.

Ciò in quanto la corte, pur ritenendo infondata l'ipotesi di ricusazione prospettata, formulava una serie di valutazioni negative sulla conduzione del processo da parte del dottor Crivelli esorbitando dai limiti del provvedimento in questione, con censure e apprezzamenti su una serie di anomalie e irregolarità nella conduzione del processo e con apprezzamenti del tutto superflui ai fini della decisione sulla persona del presidente Crivelli.

In tal modo la Corte invadeva competenze assolutamente a sé estranee e attribuite dalla legge ad altri organi costituzionali.

Va ricordato che il ministro, nell'esercizio delle sue prerogative, ha ritenuto applicabili principi consolidati nella giurisprudenza della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura con particolare riguardo all'uso di espressioni non consentite, perché del tutto superflue o estranee al giudizio.

Fermo restando il principio della insindacabilità dell'atto giurisdizionale, nel senso che il giudice deve essere assolutamente libero di esprimere le autentiche ragioni che pone a base dei suoi provvedimenti, detta giurisprudenza ha ritenuto costituire illecito disciplinare l'introduzione nella motivazione di osservazioni o considerazioni che, estranee all'economia della decisione, si traducano in espressioni gratuitamente offensive o sconvenienti ed estranee alle decisioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Giovanardi ha facoltà di replicare per la sua interpellanza n. 2-00723.

CARLO GIOVANARDI. Signor Presidente, devo dire che passiamo dal vergognoso al grottesco, perché non saprei

come altro definire questa risposta! In precedenza il sottosegretario mi ha spiegato che il GIP di Modena, che ha tenuto un comizio politico a favore del partito comunista, non può essere censurato in nessuna maniera dal momento che ognuno è libero di scrivere quello che vuole, per cui non vi sono rilievi da fare. Solo cinque minuti dopo, però, il sottosegretario mi ha detto che è giusto che il ministro abbia avviato un procedimento disciplinare nei confronti dei tre magistrati della Corte d'appello di Milano perché nella loro decisione hanno usato qualche parola critica sul giudice Crivelli. Evidentemente si tratta di una decisione politicamente sgradita al ministro e a chi in quella vicenda non ha apprezzato il comportamento di quei giudici dal punto di vista politico.

Signor sottosegretario, sto cercando di capire la logica delle sue risposte, ma l'unica che riesco a rinvenire è vergognosa, assolutamente di parte. Non accetto da un ministro, il quale è avaro di procedimenti disciplinari anche in casi macroscopici, una risposta come quella che mi è stata data relativamente alla mia precedente interpellanza, salvo poi, riguardo a questa seconda interpellanza, giustificare un intervento disciplinare. Come va inteso quest'ultimo? È un avvertimento a magistrati che si mettono contro una certa parte della magistratura, che hanno il coraggio o l'incoscienza di muovere critiche a chi il ministro apprezza dal punto di vista politico, perché ritiene che sia della sua parte politica? Il messaggio è: state attenti, altrimenti avvio un provvedimento disciplinare? Si tratta di un ulteriore messaggio di intimidazione verso una magistratura che non si vuole allineare? Questo è il significato della risposta che mi è stata data, le cui motivazioni sono risibili. Mi riferisco all'affermazione secondo la quale quei giudici nella loro motivazione hanno sviluppato accenni critici sul comportamento del giudice Crivelli. Mi domando se leggate le motivazioni delle sentenze! Mi riferisco alle notizie provenienti da Pa-

lermo e da Milano che leggiamo quotidianamente sui giornali. Avete un occhio solo?

A dire la verità, mi aspettavo che venisse il ministro stesso, con il quale avevo avuto occasione di parlare in via informale della vicenda, a rispondere alla mia interpellanza.

MARIO TASSONE. Se ne è dimenticato!

CARLO GIOVANARDI. Una volta conosciute le ragioni di questa decisione, grave ma motivatissima, non avrebbe potuto far altro che avviare un'azione disciplinare. E invece qui mi si viene a raccontare che l'azione disciplinare viene avviata perché gli apprezzamenti contenuti nella decisione non sono graditi ad una parte politica, perché toccano la sacralità che deve essere intoccabile?

Signor Presidente, non solo mi dichiaro insoddisfatto ma credo che il Parlamento venga svilito nella sua funzione, che è anche di controllo, se, invece di dare risposte convincenti e congrue rispetto alle domande che vengono poste, il Governo continua a fare dichiarazioni che suonano come una presa in giro del Parlamento.

(Detenzione di Bruno Obermajer)

PRESIDENTE. Passiamo alle interrogazioni Battaglia n. 3-01860 e Sbarbati n. 3-01872 (vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 3).

Queste interrogazioni, che vertono sullo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

ANTONINO MIRONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. La sollecita sensibilità con la quale non solo gli onorevoli interroganti ma anche altri rappresentanti del Parlamento si sono occupati della vicenda in oggetto ha consentito di prendere in esame un episodio che, al

di là del clamore giornalistico e delle informazioni fornite dagli organi di stampa (che alla luce delle risultanze acquisite non si sono rivelate del tutto esatte), merita certamente solidarietà umana, prima che una valutazione giuridica.

I fatti, così come risultanti dagli atti pervenuti, sono i seguenti. Il 4 gennaio 1997 agenti di polizia, in servizio presso il commissariato della Polizia di Stato di Bagnoli, hanno proceduto all'arresto in flagranza di reato di Bruno Obermajer, trovato da alcune guardie giurate all'interno del supermercato GS in orario di chiusura notturno (ore 21,35). Nella circostanza veniva accertato che tre porte antisfondamento del supermercato — installate in successione — erano state manomesse, con asportazione dei vetri, per permettere l'accesso al supermercato stesso.

Su richiesta del pubblico ministero del 4 gennaio 1998, il GIP della pretura circondariale di Napoli ha provveduto alla convalida d'arresto per il reato di tentato furto pluriaggravato ed all'emissione di ordinanza di custodia cautelare, considerato che — cito testualmente — « per il delitto ascritto all'Obermajer è consentita l'applicazione di misura cautelare, e che a carico dello stesso sussistono gravi indizi di colpevolezza, desumibili dalla sorpresa in flagranza, mentre trovavasi ancora all'interno del supermercato GS, (...) di cui erano state divelte tre porte automatiche con vetro antisfondamento ».

Nell'occasione non sono state ritenute plausibili le ragioni dell'indagato, che ha affermato di essersi introdotto nel supermercato soltanto ai fini di cacciare via i ladri che vi si erano introdotti e di trovarsi nei paraggi al fine di vendere sigarette di contrabbando (queste ultime, peraltro, non sono state rinvenute però in suo possesso).

Relativamente alle esigenze di custodia cautelare, il GIP ha affermato il pericolo di reiterazione, tenuto conto « della capacità a delinquere, desumibile da tre precedenti penali per furto scanditi, con ritmo costante annuale, nell'ultimo trien-

nio », e sarebbe stato comunque ostativo alla concessione della sospensione condizionale della pena; della professionalità dimostrata nel porre in essere atti quali l'avulsione dei vetri di ben tre porte antisfondamento.

L'inadeguatezza di misure diverse dalla custodia cautelare in carcere è stata motivata sia con la gravità delle circostanze di commissione del reato, sia perché lo stesso non aveva fornito indicazioni specifiche sul luogo di dimora, limitandosi a dare al riguardo indicazioni generali.

Lo stesso GIP, in data 15 gennaio 1998, provvedendo su istanza di remissione in libertà in favore dell'Obermajer, ha osservato che, dalla documentazione prodotta in quella sede, l'Obermajer è risultato portatore di « insufficienza mentale di grado medio-elevato », giudicata « rivedibile » dalla commissione medica, e che già in occasione di altro procedimento penale, pendente presso la procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli, il GIP di quel tribunale aveva ritenuto necessario l'inserimento dell'indagato in un centro lavorativo protetto. Dalla documentazione pervenuta al Ministero non emerge che detti elementi fossero stati individuati in sede di convalida dell'arresto o comunque portati a conoscenza dell'autorità giudiziaria con la segnalazione di reato o con altre informazioni. A questo proposito, la procura circondariale di quella città ha invece precisato che solo il 9 gennaio 1998 un avvocato, qualificatosi come difensore dell'Obermajer ma non munito di nomina neppure da parte dei familiari, chiedeva la revoca della misura adducendo la totale invalidità dell'arrestato o la necessità di cure farmacologiche incompatibili con il regime carcerario, producendo altresì documentazione della commissione periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile, presso il Ministero del lavoro, attestante insufficienza mentale di grado medio-elevato, con disturbi comportamentali.

Detta commissione giudicava la propria diagnosi rivedibile fra tre anni. Da altra documentazione risultava che l'11 luglio 1997 l'ufficio del GIP del tribunale di

Napoli — ossia l'ufficio superiore — aveva disposto la sospensione di un procedimento penale a carico dell'Obermajer, atteso che era stata accertata l'incapacità a parteciparvi utilmente e aveva ritenuto necessario il suo inserimento in un centro lavorativo protetto.

Sempre dalla documentazione fornita dopo l'ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP del 7 gennaio risultava che in data 22 luglio 1997 l'unità operativa per la tutela della salute mentale rilevava una evoluzione in senso migliorativo dell'Obermajer, il quale risultava affetto da deficit intellettuale di medio grado (non più medio-alto) con comportamenti cleptomani.

L'istanza perveniva alla procura della pretura il 12 gennaio ed il 13 gennaio il pubblico ministero esprimeva il proprio parere contrario alla revoca della misura, ritenendo le argomentazioni addotte e la relativa documentazione insufficienti ad attestare lo stato di incapacità di intendere e di volere e quindi ad escludere la capacità dell'Obermajer di autodeterminarsi a compiere il delitto.

Pur ribadendo le motivazioni precedenti, il GIP della pretura circondariale di Napoli, nel respingere l'istanza di rimesione in libertà, ha ritenuto incerta la compatibilità delle condizioni di salute dell'indagato con l'attuale detenzione in carcere, apparendo adeguata, allo stato, la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, che veniva disposta il 15 gennaio.

Ha aggiunto inoltre il GIP che, permanendo l'esigenza di valutare l'effettivo attuale stato di salute dell'indagato per stabilire se la misura debba continuare ad essere osservata nel domicilio o presso una casa di cura, ovvero revocata o sostituita, appariva necessario provvedere alla nomina di un perito, che dovrà accertare lo stato di salute mentale dell'Obermajer.

Infine, sempre il 15 gennaio veniva presentata al GIP e trasmessa al pubblico ministero per il suo parere un'istanza presentata da altro difensore dell'Ober-

majer, nominato dal padre dell'arrestato, tesa ad ottenere la revoca della misura della custodia cautelare in carcere.

Alla luce delle informazioni acquisite, è di tutta evidenza che i fatti posti in essere, che pure non possono essere semplicisticamente liquidati come « furto di caramelle e giocattoli » (come li ha definiti la stampa) — beni di cui non vi è menzione negli atti di polizia giudiziaria sul caso —, impongono una seria riflessione sul concetto di giustizia meramente retributiva che emerge almeno dall'esame della prima fase processuale: non sempre le deduzioni logico-giuridiche, anche quando, come in questo caso, appaiono adeguate alle risultanze obiettive, sono sufficienti per inquadrare esaurientemente le situazioni, dovendosi doverosamente tenere conto di altri molteplici aspetti della realtà sociale e della personalità umana.

Il Ministero di grazia e giustizia, pur riservandosi di raccogliere ulteriori informazioni e accertamenti per una ricostruzione più ampia ed approfondita della vicenda, che la ristrettezza dei tempi per la risposta necessariamente potrebbe far apparire incompleta, non può e non deve intraprendere però alcuna iniziativa perché siano adottati nel caso specifico provvedimenti di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, che costituirebbero una violazione della sua autonomia e indipendenza. Quanto ai profili di propria attribuzione, va aggiunto che sulla base degli elementi acquisiti non sembrano emergere macroscopiche violazioni di legge nell'esercizio dell'attività giurisdizionale nel caso di specie, con particolare riguardo all'osservanza dei requisiti previsti dalla legge in materia di misure cautelari personali. Al di là di tale aspetto formale, pure richiamato dall'interrogazione, ve n'è però un altro che può essere condiviso, secondo cui il compimento di attività illecite, forse anche suggerite o rafforzate da eventuali complici sui quali la polizia sta tuttora indagando, da parte di soggetti non del tutto autosufficienti, si presta maggiormente ad interventi preventivi e di sostegno piuttosto che repressivi.

Non sembra da quanto esposto che si possa parlare di una doppia giustizia, una per i ricchi e l'altra per i poveri: ma l'esperienza di Bruno Obermajer, anche una volta superata l'urgenza del caso e soprattutto l'inevitabile spinta emotiva che ha prodotto, potrebbe costituire un utile momento di riflessione, di spinta alla ricerca di meccanismi che rendano quello che ora si usa chiamare « il servizio giustizia » maggiormente capace di interagire con gli altri servizi sociali che si occupano dei bisogni e dei problemi dei cittadini, soprattutto di quelli più deboli, che di volta in volta possono essere i minorati psichici, i tossicodipendenti, i nomadi (attraverso una conoscibilità il più possibile tempestiva delle specifiche condizioni soggettive e dei precedenti non soltanto penali del soggetto sottoposto ad indagine).

Questo Ministero dichiara a tale proposito la propria piena disponibilità, fornendo l'apporto tecnico necessario, per l'elaborazione di eventuali progetti volti nel senso ora indicato, che però devono trovare il concerto di altri ministeri, attesa la prevalente competenza al riguardo. Il Ministero sarà pertanto grato al Parlamento, cui sono demandati i superiori compiti di indirizzo politico, dei suggerimenti e delle proposte che, partendo anche da questo caso, saranno offerti per un migliore coordinamento degli interventi.

Quanto al quesito specifico dell'onorevole Sbarbati, si forniscono le informazioni pervenute dalla prefettura di Napoli.

Bruno Obermajer è stato sottoposto, il 15 ottobre 1996, ad un accertamento sanitario da parte di una commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile. Il documento sanitario con cui è stato riconosciuto invalido totale con diritto all'indennità di accompagnamento risulta registrato dalla prefettura con protocollo n. 186035. Detto ufficio segue l'ordine cronologico nella definizione delle singole pratiche, secondo appunto il numero di registrazione di protocollo (e sono numerosissime quelle in trattazione), ed è giunto alla definizione

delle pratiche fino al numero 184 mila. L'ufficio ha evidenziato la possibilità di una trattazione anticipata della pratica al consulente del lavoro delegato dall'interessato, con possibile definizione non appena acquisita la necessaria documentazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Battaglia ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-01860.

AUGUSTO BATTAGLIA. Signor Presidente, mi dichiaro parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal Governo. Sono comunque soddisfatto del risultato ottenuto del quale dobbiamo dare atto al ministro Flick ed al Ministero di grazia e giustizia che, nel giro di una mattinata, anche attraverso un'azione che il dicastero ha svolto nei confronti della magistratura e della direzione del carcere, ha reso possibile — proprio per l'interessamento che c'è stato — che, entro quello stesso giorno, Bruno Obermajer venisse posto agli arresti domiciliari, quindi nella sua abitazione. Credo che quanti hanno sollevato tale problema debbano essere grati di ciò al Ministero, al ministro, al GIP ed a tutti coloro i quali hanno contribuito a raggiungere tale risultato.

Sono anche soddisfatto degli orientamenti espressi dal sottosegretario Mirone. La questione, infatti, al di là del modo in cui si è andata svolgendo, ha evidenziato un problema. Mi riferisco al modo in cui vengono affrontati casi complessi quale quello in questione. Infatti, per quanto si fosse trattato di un reato reiterato, gli episodi criminosi, solo contro il patrimonio, sono sempre stati di piccola entità, e non vi sono prove o documentazioni di reati di maggiore gravità. Sicuramente il reato sussiste ed è stato reiterato, ed indubbiamente le ragioni del magistrato hanno una loro consistenza; tuttavia, il reato veniva effettuato da una persona portatrice di una complessità psicologica e di un limite intellettuale evidenti e certificati dal dipartimento di salute mentale nonché dalla commissione medico-legale. Il problema, dunque, è proprio questo: la

risposta della giustizia in casi di questo genere, in cui non ci si può limitare ad una valutazione del reato senza tener conto della persona, del quadro psicologico e di quello sociale e sanitario nell'ambito dei quali la vicenda si è sviluppata. È chiaro, quindi, che l'applicazione del codice di per sé non è sufficiente in questi casi.

Ho pertanto avuto, dalle risposte ricevute, l'impressione che in sostanza si sia agito, nel momento in cui si è decisa la custodia nel carcere di Napoli di questo giovane, con una certa superficialità e con leggerezza. Non ci si è resi conto di chi si aveva di fronte e del fatto che in quella situazione, prima di decidere un certo tipo di misura cautelare, si sarebbero dovuti ascoltare quegli operatori — che tra l'altro lo conoscono molto bene, come ho avuto modo di verificare parlando con il primario del DSM — che erano appunto a conoscenza delle condizioni del giovane; condizioni peraltro note alla stessa magistratura. Credo che vi sia stato anche un problema di cattivo funzionamento degli uffici giudiziari, di mancato collegamento tra un ufficio ed un altro se è vero che, già in precedenza — se ho capito bene — vi era stata l'indicazione di intervenire su questo giovane non attraverso la custodia cautelare, ma affidandolo ad un servizio, ad un centro di lavoro protetto, ad operatori che potessero aiutare lui e la famiglia, non solo affinché non commettesse altri reati, ma anche per cercare di fargli superare questa fase di difficoltà e la sua patologia. La cleptomania, infatti, è diagnosticata nel certificato medico e nel verbale della commissione medico-legale che l'ha riconosciuta. Non è, quindi, qualcosa di inventato successivamente, ma un dato già presente nelle diagnosi che hanno interessato Obermajer. Si trattava allora anche di aiutare la famiglia a gestire una situazione di questa natura che è complessa.

Credo allora che, quanto meno, si è agito con superficialità e leggerezza e che forse sarebbe stato opportuno da parte del giudice — voglio sottolinearlo — non limitarsi alla richiesta di una perizia, ma

colloquiare, interloquire, confrontarsi e misurarsi con quegli operatori e con quei servizi pubblici riconosciuti che avevano in gestione questo caso e seguivano la vicenda.

Voglio però aggiungere un'altra considerazione. Mi risulta che gli operatori del carcere si siano subito resi conto della condizione del giovane, tant'è che dobbiamo dare atto al carcere di Poggio Reale, alla sua direzione ed agli educatori di aver agito molto bene, perché, come dicevo, si sono resi conto di chi avevano di fronte e nei giorni della detenzione l'hanno tutelato. Tuttavia, tra quando ci si è resi conto della situazione e la decisione di concedere gli arresti domiciliari sono passati dei giorni. Forse i tempi potevano essere più rapidi di fronte ad una situazione di questo genere. Capisco il carico di lavoro degli uffici giudiziari ma forse, di fronte ad un caso di questo tipo, si sarebbe dovuto intervenire più celermente. Questo per evitare ad un giovane che già ha un handicap e che in più subisce probabilmente ogni giorno una serie di fatti emarginanti e di ingiustizie, anche di violenze, di vivere un'ulteriore esperienza negativa.

Apprezzo invece — e concludo...

PRESIDENTE. Prego, onorevole Battaglia.

AUGUSTO BATTAGLIA. Apprezzo invece le parole finali del sottosegretario, il quale ha affermato che si deve lavorare in una direzione nuova. Credo si debba effettivamente operare in una direzione innovativa, individuare ed adottare strumenti diversi, più efficaci e moderni, perché la giustizia e, quando serve, la pena devono essere rivolte a riabilitare ed a reinserire, a maggior ragione nei confronti di soggetti che hanno un'invalidità accertata.

In conclusione, mi sorge una riflessione. Non c'è dubbio che dobbiamo apprezzare questi orientamenti e che, come Parlamento, dovremmo lavorare in questa direzione. Mi auguro, però, che nei prossimi mesi le Camere discutano un po'